

Circolare di aggiornamento n. 14 del 02 maggio 2018

FATTURA ELETTRONICA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI

COME DEDURRE IL COSTO E DETRARRE L'IVA DAL 1° LUGLIO 2018

(rif. normativi: L. 205 del 27.12.2017 commi da 920 a 926 – Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018 – Circolare n. 8/E del 30.04.2018)

Come già anticipato con la nostra circolare n. 06 del 24 gennaio scorso, dal 1° luglio 2018 sarà **abolita la scheda carburante** e le agevolazioni fiscali per l'**acquisto di benzina e gasolio per autotrazione** (per g.p.l. e metano l'obbligo scatterà dal primo gennaio 2019) saranno riconosciute esclusivamente se documentate tramite **fattura elettronica** ed i **pagamenti non potranno più essere effettuati con denaro contante**.

Per chiarire alcuni dei dubbi sollevati dalla lettura della norma, l'**Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 aprile 2018 la circolare n. 8/E**, all'interno della quale è spiegato **come dedurre il costo del carburante, come detrarre l'IVA** e quali sono le **modalità di pagamento ritenute idonee** a tali fini.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per documentare ai fini fiscali l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione, sarà obbligatorio richiedere la fattura elettronica al distributore erogante. **L'obbligo slitta al primo gennaio 2019 per l'acquisto di g.p.l. e metano.**

Contenuto della fattura elettronica

Per il contenuto della fattura elettronica bisogna fare riferimento agli articoli 21 e 21-bis del Decreto IVA, pertanto **non sarà obbligatorio ma solo facoltativo, indicare:**

- ✓ Il numero di telaio;
- ✓ Altri dati identificativi del veicolo (marca e modello, targa).

Il **contenuto della fattura elettronica**, quindi, non dovrà individuare qual è il veicolo per il quale è stato effettuato il rifornimento di benzina e gasolio; sarà tuttavia possibile indicarli in via facoltativa ai fini della **tracciabilità della spesa** e in primis per la **deducibilità del costo**.

Fatture differite

Sempre in base a quanto disposto dagli artt. 21 e 21-bis del Decreto IVA, è consentita l'emissione di una fattura elettronica riepilogativa mensile, da emettersi entro il 15 del mese successivo, se ogni rifornimento è documentato da D.d.t. o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la data, la descrizione della natura, della qualità e della quantità del combustibile; **sono considerati validi a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche (self-service).**

MODALITA' DI PAGAMENTO

Uno dei primi necessari chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate riguarda le **modalità di pagamento** che bisognerà utilizzare, a partire dal 1° luglio 2018, per poter dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l'IVA.

Le spese per l'acquisto di carburante dovranno essere effettuate con i **mezzi idonei individuati con provvedimento del 4 aprile 2018**: si tratta, in sintesi, di **tutte le modalità, ad oggi esistenti, di pagamento diverse dal contante**:

- ✓ Carte di credito, carte di debito, carte prepagate;
- ✓ Assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- ✓ Carte e buoni carburante emessi dalle compagnie petrolifere, se pagati/ricaricati con le stesse modalità di cui ai punti precedenti.

fabrizio festini

f.festini@eusebiassociati.it